



COPIA

Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al n. 2aggiuntivo dell'ordine del giorno della seduta del 13 / 12 / 2018

N. <u>171</u> del Reg.	Oggetto: Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett.A) del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs n.267/2000, derivante dall'atto di precetto inerente la sentenza n.609/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Bari in favore del Dott. Felice Rosito.
Data: <u>13 / 12 / 2018</u>	

L'anno duemiladiciotto, il giorno 13 del mese di dicembre, alle ore 16,05
nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del
Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via ordinaria in adunanza pubblica
di seconda convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Avv. Fabrizio Ferrante
con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro

All'inizio dell'argomento in oggetto alle ore 18,55 risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come
appresso indicati :

	Presente	Assente
1) Bottaro Amedeo		x
2) Florio Antonio		x
3) Papagni Antonella		x
4) Laurora Carlo	x	
5) Tomasicchio Emanuele		x
6) Ferrante Fabrizio	x	
7) Avantario Carlo		x
8) Cormio Patrizia		x
9) Marinaro Giacomo		x
10) De Laurentis Domenico	x	
11) Ventura Nicola	x	
12) Nenna Marina	x	
13) Amoruso Leo	x	
14) Cornacchia Irene	x	
15) Barresi Anna Maria		x
16) Di Tondo Diego	x	
17) Zitoli Francesca	x	

	Presente	Assente
18) Tolomeo Tiziana		x
19) Lovecchio Pietro		x
20) Loconte Giovanni	x	
21) Capone Luciana	x	
22) Laurora Francesco	x	
23) Briguglio Domenico		x
24) Cirillo Luigi		x
25) Lops Michele	x	
26) Di Lernia Luisa	x	
27) Merra Raffaella	x	
28) Lapi Nicola		x
29) Corrado Giuseppe		x
30) De Toma Pasquale		x
31) Lima Raimondo		x
32) Procacci Cataldo		x
33) Cinquepalmi Maria Grazia	x	

Totale presenti n. 16 Totale assenti n. 17

Il Presidente Ferrante enuncia il 4° punto dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, avente per oggetto: **“Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett.A) del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs n.267/2000, derivante dall'atto di precetto inerente la sentenza n.609/2018 emessa dalla Corte D'Appello di Bari in favore del Dott. Felice Rosito.”**e si dà per letta la proposta di delibera.

Il Presidente, poiché non ci sono interventi, pone in votazione per appello nominale la proposta di delibera, che riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.16
Voti favorevoli:	n.12 (Ferrante – De Laurentis - Ventura – Nenna - Amoruso – Cornacchia – Di Tondo – Zitoli - Loconte - Capone – Laurora F.sco - Lops)
Voti contrari:	n.2 (Di Lernia - Cinquepalmi)
Astenuti:	n.2 (Laurora C. – Merri)

La proposta di deliberazione viene approvata.

Il Presidente verificato che il numero dei Consiglieri è inferiore al quorum necessario non pone in votazione la proposta di conferire l'immediata eseguibilità al provvedimento.

La sopraestesa verbalizzazione rappresenta la sintesi della discussione svolta, la cui versione integrale, derivante dalla trascrizione della registrazione fonica della seduta, redatta a cura di ditta incaricata, è posta in allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale.

Pertanto,

RELAZIONE UFFICIO LEGALE – CONTENZIOSO

L'art. 234 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede presso ciascun Comune la costituzione di un organo di revisione economico finanziaria con i compiti di collaborare con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo, di esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e di attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione accompagnatoria alla proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto della gestione.

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'organo di revisione è costituito da tre componenti, nominati dal Consiglio Comunale.

Con la **delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 15.12.2005** il Comune di Trani procedeva alla nomina dei 3 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Trani per il **triennio 2005/2008** nelle persone dei Signori:

Dott. Felice ROSITO – Presidente

Dott. Gerardo MAGNO – Componente

Rag. Cosimo DI GIGLIO – Componente,

evidenziandosi che al punto 2 del deliberato della suddetto provvedimento del Consiglio Comunale era espressamente previsto: *“di attribuire ai componenti del Collegio dei Revisori, per il triennio di riferimento 2005/2008, il compenso nella misura indicata nella tabella “A” allegata al Decreto in data 20.05.2005 del Ministero dell'Interno”*.

I suddetti componenti del Collegio dei Revisori con note prot. nn. 9198 – 10398 e 10894 del 2007, inoltravano formale richiesta di adeguamento dei compensi così come sopra riconosciuti dal Consiglio Comunale.

Tali richieste indicavano quale loro presupposto l'entrata in vigore della Legge n. 148 del 2004 istitutiva della Provincia di Barletta – Andria – Trani in base alla quale, la città di Trani, divenendo co-capoluogo di Provincia doveva essere inserita in una classe demografica maggiore, ma l'aumento delle competenze dei Revisori dei Conti era una **previsione inesistente e non recuperabile da alcun articolo della suddetta legge.**

Con **delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 42 dell'11.05.2007**, facendo seguito alle sopra evidenziate richieste di adeguamento, i compensi dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti venivano comunque ed indebitamente incrementati oltre i limiti di legge.

Con nota del **09.04.2009 prot. n. 16269** a firma del Presidente del successivo Collegio dei Revisori, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 50 del 26.11.2008**, si chiedevano chiarimenti ai competenti Dirigenti (1^a e 3^a Ripartizione) in merito ad una rivendicazione di pagamento formulata con propria nota del 02.04.2009 dal Dott. Cosimo DE GIGLIO, componente del precedente collegio dei Revisori dei conti del Comune, e relativa ad alcune mensilità del proprio compenso non tempestivamente erogate.

Con nota del **29.04.2009 prot. n. 18799** a firma del Dirigente della 3^a Ripartizione – Ragioneria, in riscontro a quanto richiesto dal Presidente del Collegio dei Revisori con la nota del 09.04.2009, si evidenziava che *"era emerso che i compensi corrisposti all'organo di revisione scaduto il 15.12.2008 venivano corrisposti in misura superiore a quella massima prevista dal D.M. 20.05.2005"*, ragion per cui era stato immediatamente informato il Dirigente della 1^a Ripartizione per la prosecuzione dell'istruttoria e per l'adozione di eventuali misure cautelari.

Successivamente con note **prot. nn. 21620 – 21634 e 21627 del 18.05.2009** il Dirigente della 1^a Ripartizione, al termine dell'istruttoria sulla problematica di che trattasi, dando atto che le maggiorazioni ai compensi spettanti ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti disposte dalla sopra citata delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 42 dell'11.05.2007 erano prive di adeguato fondamento giuridico, invitava i tre componenti il Collegio alla restituzione di quanto indebitamente percepito nel corso del loro mandato.

Pervenivano quindi al Comune le note di riscontro a firma del Dott. Gerardo MAGNO datata 01.06.2009 e dell'avv. Cataldo ROSITO in nome e per conto del Dott. Felice ROSITO datata 01.06.2009, i quali contestavano la fondatezza dell'azione amministrativa di recupero delle somme che il Comune affermava essere state indebitamente percepite dai tre componenti il Collegio dei Revisori nel triennio 2006-2008.

Con nota del **09.06.2009 prot. n. 24461** il Dirigente della 3^a Ripartizione trasmetteva al Dirigente della 2^a Ripartizione il prospetto dei compensi percepiti nei tre anni di incarico dai Revisori dei Conti del triennio 2006-2008, al fine di certificare le somme indebitamente percepite

Con nota del **01.10.2009 prot. 37795** il Dirigente della 1^a Ripartizione ha trasmesso al Dirigente della 2^a Ripartizione, per gli adempimenti di competenza, la documentazione relativa al recupero delle somme indebitamente corrisposte in favore dei tre componenti il Collegio dei Revisori nel triennio 2006-2008.

Nel margine alto a destra della suddetta nota il Dirigente della 2^a Ripartizione apponeva di suo pugno la disposizione con cui conferiva l'incarico del recupero delle somme indebitamente liquidate al Responsabile dell'Ufficio Legale del Comune.

Sempre nella medesima annotazione a margine, il Dirigente della 2^a Ripartizione evidenziava per inciso che la Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti, a pag. 55 della **verifica periodica dell'andamento della spesa del personale nei comuni di Andria, Barletta e Trani relativamente agli esercizi finanziari 2006 – 2007 – 2008** aveva dato formalmente atto che *"i compensi erogati ai revisori nel periodo 2006 – 2008 risultano superiori ai limiti di legge fissati nel D.M. 20.05.2005 e per tale ragione, presso il Comune di Trani è attualmente in corso un procedimento di revisione dei compensi in autotutela, volto al recupero di quanto indebitamente percepito dai componenti del Collegio"*.

Inoltre, ad ulteriore conforto delle tesi del Comune di Trani per il recupero delle somme indebitamente pagate ai revisori dei conti, vi è il parere della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti **prot. n. 7 del 21.04.2009**.

Era ormai acclarato e pacifico che le maggiorazioni economiche corrisposte a seguito della approvazione della delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 42 dell'11.05.2007 erano state indebitamente riconosciute in favore dei tre componenti il Collegio dei Revisori nel triennio 2006-2008, e quindi si rendeva doveroso intraprendere l'azione di recupero delle somme percepite dai Revisori e risultanti dalla differenza tra quanto spettante ex lege e quanto concretamente liquidato dagli Uffici preposti al pagamento per effetto del disposto della **delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 42 dell'11.05.2007.**

Con **determinazione dirigenziale della 2ª Ripartizione n. 506 del 27.10.2009** veniva formalizzato al Responsabile dell'Ufficio Legale del Comune il conferimento dell'incarico di recuperare tutte le somme indebitamente corrisposte in favore dei revisori dei conti nominati dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 15.12.2005 ed a seguito della approvazione della delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 42 dell'11.05.2007.

Contestualmente, sempre con la citata determinazione dirigenziale della 2ª Ripartizione n. 506 del 27.10.2009 l'Avvocatura Comunale veniva incaricata di opporsi al decreto ingiuntivo notificato dal Presidente del precedente Collegio dei Revisori ed odierno opponente, Dott. Felice ROSITO, giudizio incardinato presso il Tribunale di Trani al fine di veder liquidate in favore dell'ex presidente del Collegio dei Revisori dei conti ratei di compensi anch'essi calcolati in violazione delle vigenti normative.

Sia per contrastare l'azione promossa dal Dott. Rosito, sia per avviare l'azione di recupero delle maggiori somme introitate dai tre revisori si rendeva necessario, **annullare in autotutela** la delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 42 dell'11.05.2007.

Infatti, la persistente efficacia della suddetta delibera comprometteva il buon esito del giudizio poiché soltanto annullando il suddetto provvedimento si sarebbe concretizzata la natura indebita della domanda del Dott. Rosito.

In ogni caso la difesa del Comune sosteneva la disperata argomentazione per la quale il Giudice Ordinario può disapplicare comunque il provvedimento amministrativo illegittimo anche su richiesta in giudizio da parte della P.A. e anche quando il provvedimento non è un presupposto logico ma è la materia principale del contendere.

Questa tesi era assolutamente in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione la quale non ha mai ammesso che la disapplicazione in giudizio sia richiesta dalla P.A. poiché quest'ultima, è ovvio, dispone del potere di annullamento in autotutela.

In ogni caso era l'unica argomentazione difensiva possibile in mancanza dell'annullamento in autotutela.

Il Responsabile dell'Ufficio Legale con nota **prot. n. 47172 del 23.11.2009** invitava il subentrante Dirigente della 2ª Ripartizione ad intraprendere le opportune iniziative per l'annullamento in autotutela della delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 42 dell'11.05.2007 e di tutti i provvedimenti dirigenziali consequenziali a detto provvedimento.

In allegato alla suddetta nota il Responsabile dell'Ufficio Legale trasmetteva, dopo averla predisposta, la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale con la quale si doveva annullare in autotutela la delibera del Commissario Straordinario.

Con nota **prot. n. 48568 del 02.12.2009** il Collegio dei Revisori dei Conti in carica sollecitava al Dirigente della 1ª Ripartizione informative sullo stato dei procedimenti di recupero delle somme indebitamente liquidate.

Il Dirigente della 1ª Ripartizione con nota **prot. n. 48805/09 del 03.12.2009**, riscontrando la nota dei Revisori evidenziava che il Responsabile dell'Avvocatura era competente per il recupero e invitava quest'ultimo a relazionare al Collegio dei Revisori.

Più che relazionare era necessario agire e per agire era necessario approvare l'annullamento in autotutela della delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 42 dell'11.05.2007 e di tutti i provvedimenti dirigenziali consequenziali a detto provvedimento.

Avvicinandosi la seduta di Consiglio Comunale per l'approvazione del Bilancio di previsione 2010, il Responsabile dell'Ufficio Legale, con propria nota **prot. n. 18899 del 30.04.2010**, sollecitava il perfezionamento dell'iter approvativo della proposta di delibera di Consiglio Comunale.

In tale nota il Responsabile dell'Avvocatura evidenziava di aver raccolto la firma del Dirigente della 1ª Ripartizione quale parere di regolarità tecnico-amministrativa e di aver consegnato la proposta all'Assessore al Contenzioso.

L'Assessore al Contenzioso con propria nota **prot. n. 19125 del 04.05.2010** affermava di non essere in possesso della proposta (!) e invitava il Responsabile dell'Avvocatura a trasmetterle la proposta della deliberazione completa del fascicolo.

Il Responsabile dell'Ufficio Legale ristampava nuova copia della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, la sottoscriveva in data 05.05.2010, raccoglieva il parere del Dirigente in data 06.05.2010 e la firma dell'Assessore al Contenzioso in data 11.05.2010, ed in data **12.05.2010** la depositava presso la Ragioneria Comunale affinché il Dirigente di Ragioneria apponesse il parere di regolarità contabile.

Per opportuna completezza informativa si evidenzia che a giugno del 2010 il Responsabile dell'Avvocatura veniva ascoltato dai Carabinieri di Trani, quale persona informata dei fatti, in merito al travagliato iter procedimentale della proposta di delibera di Consiglio Comunale di che trattasi, a seguito di esposto anonimo pervenuto alla Procura di Trani qualche settimana prima.

La proposta non veniva sollecitamente restituita dalla Ragioneria (non vi era neanche da assumere impegno di spesa e ciò rende ancora più incomprensibile il lasso di tempo decorso) e il Responsabile dell'Ufficio Legale, con nota **prot. n. 27098 del 30.06.2010** indirizzata al Dirigente della Ragioneria (3ª Ripartizione), sollecitava la restituzione del provvedimento debitamente munito di parere di regolarità contabile che veniva apposto il **08.07.2010**.

Restituita la proposta all'Ufficio Legale la stessa, con **nota prot. n. 28665 del 13.07.2010** veniva consegnata all'Ufficio Atti di Giunta e Consiglio perché venisse sottoposta al più presto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Nelle more, ancora una volta il Collegio dei Revisori dei Conti con nota **prot. n. 29669 del 21.07.2010** sollecitava gli adempimenti procedurali finalizzati al recupero delle somme indebitamente liquidate ai Revisori del triennio 2006-2008 facendo presente che, in caso non venisse dato riscontro al sollecito, il carteggio sarebbe stato trasmesso alla Corte dei Conti.

Detta nota veniva riscontrata dal Dirigente della 1ª Ripartizione con propria nota **prot. n. 30883 del 29.07.2010**.

Il Responsabile dell'Ufficio Legale, con propria nota **prot. n. 43705 del 11.11.2010**, sollecitava ancora una volta il perfezionamento dell'iter approvativo della proposta di delibera di Consiglio Comunale.

La proposta veniva finalmente portata in Consiglio Comunale il **23.11.2010** ma la stessa veniva ritirata dall'Assessore al Contenzioso.

In data **24.11.2010** con propria **nota prot. n. 46426** l'Assessore al Contenzioso informava il Responsabile dell'Ufficio Legale dell'avvenuto ritiro della proposta, contestandone la coerenza e la congruenza tra narrativa e deliberato.

Il Responsabile dell'Ufficio Legale, ritenendo pretestuose ed infondate le argomentazioni dell'Assessore, con propria nota **prot. n. 46426 del 29.11.2010** replicava punto su punto a tali affermazione dell'Assessore al Contenzioso sostenendo l'assoluta coerenza e congruenza della proposta, evidenziando come tale situazione ostacolava l'adempimento dei propri doveri d'Ufficio e sollecitando l'approvazione della proposta al primo Consiglio Comunale utile.

Successivamente, il Responsabile dell'Ufficio Legale con varie note tra cui la nota prot. n. 26440 del 28.07.2011 e prot. n. 30006 del 08.09.2011 **ha reiteratamente sollecitava l'approvazione della delibera di Consiglio Comunale al fine di adempiere all'incarico conferitogli nel 2009.**

In data 06.10.2011 con propria nota prot. gen. n. **33474 del 05.10.2011** il responsabile dell'Ufficio Legale, davanti al sistematico boicottaggio di ogni legittima iniziativa per rimediare ad una conclamata situazione di illegittimità depositava documentata **denuncia alla Corte dei Conti** in merito ai fatti sopra riferiti e documentati.

All'inizio del 2012, con motivazioni pretestuose il Responsabile dell'Ufficio Legale quale ritorsione per aver denunciato nelle opportune sedi tutta una serie di documentate irregolarità ed illegittimità poste in essere dall'Amministrazione allora in carica, veniva trasferito dall'Ufficio Legale del Comune all'Ufficio del Contenzioso del Codice della Strada, così di fatto impedendogli di portare a compimento il procedimento di recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Come si vede, nonostante il fitto scambio di corrispondenza tra l'Avvocatura e i diversi Organi e Dirigenti del Comune teso a perfezionare l'iter amministrativo per il suddetto annullamento in autotutela ed al fine di mettere in condizione l'Avvocatura di poter esercitare l'azione di recupero delle somme indebitamente percepite dai Revisori dei Conti del precedente Collegio, **la delibera in 3 anni non era stata approvata ed**

anzi, come già visto, allorché era stata portata in Consiglio Comunale, era stata ritirata senza fondate ragioni e senza che successivamente si adottassero ulteriori atti.

Il responsabile dell'Ufficio Legale veniva reintegrato dalla nuova Amministrazione Comunale di Trani alla fine del 2012 e ad aprile del 2013 il Tribunale di Trani pubblicava la **sentenza n. 328 del 2013** con la quale veniva accolta l'opposizione spiegata dal Comune di Trani poiché il GOT del Tribunale di Trani riteneva condivisibile l'argomentazione del Comune di Trani in merito alla possibilità che sia la P.A. a chiedere al Magistrato la disapplicazione del provvedimento amministrativo illegittimo.

La sentenza suddetta, come era prevedibile, con atto di citazione notificato il 29.11.2013 veniva impugnata avanti alla Corte d'Appello di Bari ed il Comune si costituiva in giudizio.

Solo in data **24.02.2015 con Deliberazione del Commissario Straordinario resa con i poteri del Consiglio Comunale n. 7** veniva annullata in autotutela la delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 42 dell'11.05.2007, e di tale annullamento è stata data formale comunicazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti 2005-2008 unitamente all'ingiunzione di pagamento delle somme indebitamente percepite.

I revisori hanno impugnato la **Deliberazione del Commissario Straordinario resa con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 2015** innanzi al TAR Puglia – Bari e le ingiunzioni di pagamento innanzi al Tribunale di Trani.

I suddetti giudizi sono attualmente pendenti.

La Corte d'Appello di Bari, con **sentenza n. 609 del 2018**, accoglieva l'appello dando atto proprio del pacifico principio fissato dalla Corte di Cassazione per la quale *“il giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 L. 2248 del 1865 all. F., non può disapplicare il provvedimento amministrativo illegittimo nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente in quelli tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico (Cass. SS.UU. n. 2244 del 2015; Cass. Sez. I n. 19659 del 2006)”*.

Per completezza espositiva si evidenzia che non è assolutamente condivisibile la motivazione della Corte d'Appello nella parte in cui afferma una tardiva produzione della delibera di annullamento in autotutela.

La Corte d'Appello infatti parla dell'udienza di precisazione delle conclusioni come termine ultimo della fissazione del thema decidendum ma in realtà in sede di appello il thema decidendum è sostanzialmente fissato dal divieto di nova ed il thema decidendum del giudizio di appello era già fissato nella problematica della disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del Giudice Ordinario. Quindi il Comune di Trani non era mai stato nelle condizioni di depositare legittimamente nuovi mezzi di prova e nuovi documenti in ossequio al disposto dell'art. 345 c.p.c. che stabilisce all'ultimo comma: **“Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”** e tale preclusione era stata ampiamente eccepita dal difensore del Dott. Rosito.

Ebbene, il reiterato ostruzionismo degli organi politici nell'annullare la delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 42 dell'11.05.2007 non può certo costituire **“una causa non imputabile al Comune di Trani”**.

In ogni caso anche di questi aspetti l'Ufficio Legale ha ampiamente relazionato alla Procura della Corte di Conti per la Regione Puglia.

La sentenza della Corte d'Appello **n. 609 del 2018** è stata notificata dall'Avv. Cataldo ROSITO il 29.05.2018 e non sono emerse ragioni per proporre appello contro la stessa poiché il principio di diritto è, come già detto, pacifico e l'esito del giudizio è stato compromesso proprio dall'inerzia degli organi comunali che hanno impedito il tempestivo annullamento della **delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 42 dell'11.05.2007**.

In data **04.10.2018** veniva acquisito al protocollo generale n. 32381 atto di precetto inerente la sentenza n. 609/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Bari.

Con posta certificata datata 11.10.2018 i procuratori delle parti giungevano ad un accordo con il quale il dott. Felice Rosito rinunciava alle spese inerente la procedura di notifica dell'atto di precetto salvo gli

interessi legali, da calcolare sulla sorte capitale liquidata con sentenza della Corte d'Appello di Bari, fino alla data 31.12.2018.

Vi è la necessità di procedere alla liquidazione di quanto statuito in sentenza n. 609/2018 Corte di Appello di Bari entro e non oltre il 20.12.2018

La disponibilità di risorse finanziarie sul capitolo di spesa di contenzioso consentono la tempestiva della liquidazione delle somme rinveniente dall'atto di precetto.

Allo scopo si rende necessario procedere al riconoscimento del debito fuori in favore del dott. Felice ROSITO attivando la procedura prevista dall'art. 194 del T.U. sull'ordinamento degli locali, approvato con d. lgs 18 agosto 200, n. 267, che prevede che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscendo la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze passate in giudicato o sentenza immediatamente esecutive.

L'importo complessivo del debito da riconoscersi è così quantificato:

A) SORTE CAPITALE da D.I. n. 419/2009	€	5.817,24	
+ Interessi dal 02.07.2009 al 31.12.2018	€	645,00	
+Esborsi liquidati	€	93,00	
Totale Sorte Capitale			€ 6.555,24
B) Competenze D.I. 419/2009 Tribunale di Trani	€	600,00	
+15% Rimborso forfettario su € 600,00	€	90,00	
+ 4% CAP su € 690,00	€	27,60	
+ IVA 22% su € 717,60	€	157,47	
Totale competenza decreto ingiuntivo n. 419/2009			€ 875,47
C) Competenze liquidate dalla Corte D'Appello di Bari	€	4.000,00	
+15% Rimborso forfettario su € 4.000,00	€	600,00	
+4% CAP su € 4.600,00	€	184,00	
+IVA su € 4.784,00	€	1.052,48	
+Contributo unificato	€	355,50	
+Copie esecutive	€	26,96	
+Notifica	€	5,00	
Totale spese legali			€ 6.223,94
TOTALE DA LIQUIDARE AL DOTT. ROSITO FELICE			€ 13.654,65
Imposta di registrazione decreto ingiuntivo e n.2 sentenze Del primo e secondo grado di giudizio			e.1.000,00
IMPORTO TOTALE DA IMPUTARE			€14.654,65

In relazione al debito oggetto di riconoscimento, fermo restando il richiamo ai contenuti della sentenza in argomento, si ribadisce che la presente vicenda è già oggetto di accertamento da parte della Procura della Corte dei Conti presso la sezione giurisdizionale per la Puglia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione riportata in premessa;

Preso atto degli ormai consolidati orientamenti espressi dalle diverse Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, relativamente a debiti derivanti da sentenze esecutive, in forza dei quali che la deliberazione di consiglio è meramente ricognitiva dell'obbligo di pagamento, senza che residui in capo ad esso alcun parere discrezionale a riguardo;

Visto l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso;

Visto l'art.194 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, e precisamente:

- che il responsabile del servizio proponente il provvedimento ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto";

- che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Con il risultato della votazione accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1) di riconoscere, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a), del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il debito fuori bilancio derivante dall'atto di precetto inerente la sentenza n. 609 del 2018 della Corte d'Appello di Bari per un importo complessivo di € **14.654,65(quattordicimilaseicentocinquantaquattro/65)** così ripartito:

- € 13.654,65(tredicimilaseicentocinquantaquattro/65)in favore del dott. Felice ROSITO;
- € 1.000,00 imposte di registrazione decreto ingiuntivo e n. 2 sentenze di 1° e 2° grado di giudizio le cui somme verranno liquidate a seguito trasmissione dell'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia dell'Entrate;

2) di provvedere al finanziamento della suddetta spesa di 14.654,65(quattordicimilaseicentocinquantaquattro/65) dandosi atto che la stessa trova copertura sull'intervento codice 1.11.1.01.10.224, esercizio finanziario 2018 e che non altera sia il pareggio finanziario sia tutti gli equilibri di bilancio e di finanza pubblica;

3) di procedere con successiva determinazione dirigenziale alla materiale liquidazione delle somme spettanti alla controparte per effetto della sentenza in oggetto nonché degli ulteriori oneri previsti per legge;

4) di trasmettere la presente, alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti di Bari ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289 del 2002;

PUNTO N. 25 ALL'O.D.G., PUNTO N. 4 AGGIUNTIVO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'* 194 COMMA 1 LETT. A) DEL T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON D. LGS. N. 267/2000, DERIVANTE DALL'ATTO DI PRECETTO INERENTE LA SENTENZA N. 609/2018 EMESSA DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI IN FAVORE DEL DOTTOR FELICE ROSITO.

FERRANTE FABRIZIO - Presidente

Il relatore è l'Assessore Di Tullo. La possiamo dare per letta? La diamo per letta. Ci sono interventi? No.

Possiamo mettere in votazione:

BOTTARO AMEDEO	ASSENTE
FLORIO ANTONIO	ASSENTE
PAPAGNI ANTONELLA	ASSENTE
LAURORA CARLO	ASTENUTO
TOMASICCHIO EMANUELE	ASSENTE
FERRANTE FABRIZIO	FAVOREVOLE
AVANTARIO CARLO	ASSENTE
CORMIO PATRIZIA	ASSENTE
MARINARO GIACOMO	ASSENTE
DE LAURENTIS DOMENICO	FAVOREVOLE
VENTURA NICOLA	FAVOREVOLE
NENNA MARINA	FAVOREVOLE
AMORUSO LEO	FAVOREVOLE
CORNACCHIA IRENE	FAVOREVOLE
BARRESI ANNA MARIA	ASSENTE
DI TONDO DIEGO	FAVOREVOLE
ZITOLI FRANCESCA	FAVOREVOLE
TOLOMEO TIZIANA	ASSENTE
LOVECCHIO PIETRO	ASSENTE
LOCONTE GIOVANNI	FAVOREVOLE
CAPONE LUCIANA	FAVOREVOLE
LAURORA FRANCESCO	FAVOREVOLE
BRIGUGLIO DOMENICO	ASSENTE
CIRILLO LUIGI	ASSENTE
LOPS MICHELE	FAVOREVOLE
DI LERNIA LUISA	CONTRARIA
MERRA RAFFAELLA	ASTENUTA
LAPI NICOLA	ASSENTE
CORRADO GIUSEPPE	ASSENTE
DE TOMA PASQUALE	ASSENTE
LIMA RAIMONDO	ASSENTE
PROCACCI CATALDO	ASSENTE
CINQUEPALMI MARIA GRAZIA	CONTRARIA

12 favorevoli; 2 contrari; 2 astenuti. Il provvedimento è approvato.

FERRANTE FABRIZIO - Presidente

Non ci sono i numeri per l'immediata esecutività.



COMUNE DI TRANI

PROVINCIA

(BARLETTA-ANDRIA-TRANI)

COLLEGIO DEI REVISORI

ROT. 40052 - 5 DIC. 2018

-Al Sindaco
-Al Segretario
-Al Settore economico finanziario
-Al Presidente del Consiglio
Palazzo di Città

Verbale n.88

Il giorno 03 del mese di Dicembre dell'anno 2018 alle ore 11,01 presso il Palazzo di Città, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Trani, nelle persone di:

- Dott. Colomba Luigi, Presidente
- Dott.ssa Perrone Lina Rosanna, Componente
- Dott. Trombetta Gianfranco, Componente
- *Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 comma 1 Lett. a) del TUEL, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, derivante dall'atto di precetto inerente la sentenza n.609/2018 emessa dalla Corte D'Appello di Bari in favore del Dott. Rosito Felice.
Pec del 28/11/2018*
- Il Collegio in merito alla suddetta proposta di deliberazione, visto il parere favorevole del Dirigente proponente del settore, visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile apposto dal Responsabile del Servizio, esprime il seguente parere ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, punto 6 del T.U.E.L.
- *Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 comma 1 Lett. a) del TUEL, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, derivante dall'atto di precetto inerente la sentenza n.609/2018 emessa dalla Corte D'Appello di Bari in favore del Dott. Rosito Felice, per l'importo complessivo di € 14.654,65.*

PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL'ART. 194 lettera a) del TUEL

Alle ore 11,45 la seduta si è conclusa.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Colomba Luigi

Dott.ssa Perrone Lina Rosanna

Dott. Trombetta Gianfranco

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Fabrizio Ferrante

N° 4353 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal

25 GEN 2019

al

9 FEB 2019

per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato

col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Trani, 25 GEN 2019



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)

è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani,

25 GEN 2019



Il Funzionario delegato

Dott. Francesco Angelo Lazzaro